



A.B.S.E.A.
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE
SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

Codice civile – Obbligo per gli amministratori di imprese di comunicare la propria PEC al registro delle imprese – Modifiche – Come è noto, la *Legge di Bilancio 2025* (art.1 c.860 della L.n.207/2024) ha disposto l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale (PEC) degli amministratori di imprese costituite in forma societaria (oltreché della PEC delle imprese che ne fanno parte, prescrizione già prevista da un provvedimento del 2008) e il Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, con la nota n.43836 emanata nel marzo scorso, ha fornito i chiarimenti relativi ai destinatari dell'obbligo, alle condizioni di ammissibilità dell'indirizzo PEC comunicato al registro, ai diritti di segreteria e alle misure sanzionatorie per l'eventuale inadempimento; il cd *DL sicurezza lavoro*, recentemente pubblicato sulla gazzetta ufficiale, è intervenuto sul tema prevedendo che tale obbligo non debba gravare su tutti gli amministratori delle suddette imprese bensì sull'amministratore unico o sull'amministratore delegato o, in mancanza, sul Presidente del consiglio di amministrazione; il decreto ha altresì chiarito che la PEC degli amministratori non può coincidere con quello dell'impresa e ha disposto che in caso di mancata comunicazione delle PEC l'ufficio del registro delle imprese sospenda la domanda di iscrizione ricevuta nelle more dell'integrazione della comunicazione; si rammenta che il termine di tale obbligo è fissato al 31 dicembre prossimo – Art.13 c.3-4 del Decreto legge 31.10.2025, n.159, su G.U. n.254 del 31.10.2025.

Trasporti internazionali – Slovenia – Pedaggi – Si segnala che, in virtù della Direttiva UE n.362/2022 (in materia di tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune infrastrutture – cd *Eurovignette*), a partire dall'1 novembre scorso in Slovenia è stato introdotto per i veicoli di peso superiore a 3,5 tonnellate un nuovo sistema di calcolo dei pedaggi stradali e autostradali basato sulla classe di emissione di CO₂; in particolare, sono state previste cinque classi di emissione da 1 a 5 e dove la classe 5 rappresenta i veicoli più ecologici che beneficiano di pedaggi più convenienti; tutte le informazioni (comprese le tabelle di confronto dell'ammontare del costo dei pedaggi in relazione alla classe di emissione dei veicoli) sono disponibili collegandosi all'indirizzo <https://www.darsgo.si/portal/it/co2-generale>.

Rif. 124 – 2025



G.U. n.254 del 31.10.2025

DECRETO-LEGGE 31 ottobre 2025, n. 159

Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

***** OMISSIS *****

Emana

il seguente decreto-legge:

***** OMISSIS *****

Art. 13

Disposizioni per l'efficientamento e la semplificazione dei controlli in materia di lavoro, legislazione sociale e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

«2-bis. A richiesta del dipendente e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, nell'ambito del bilancio dell'Istituto gia' destinate alla corresponsione delle indennita' e dei rimborsi correlati alle attivita' ispettive, l'Ispettorato autorizza preventivamente, per ogni ventiquattro ore compiute di missione, la corresponsione di una somma forfetaria alternativa ad ogni altra indennita' e rimborso, da determinare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».

2. L'articolo 158 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si interpreta nel senso che l'esenzione dal pagamento delle spese degli atti processuali, compreso il contributo unificato, si applica all'Ispettorato nazionale del lavoro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in euro 2.000 per l'anno 2025 e in euro 10.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

3. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 dicembre 2012, n. 221 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «nonche' agli amministratori» sono sostituite dalle parole «nonche' all'amministratore unico o all'amministratore delegato o, in mancanza, al Presidente del consiglio di amministrazione»;

b) dopo il punto e' aggiunto il seguente periodo: «Il domicilio digitale dei predetti amministratori non puo' coincidere con il domicilio digitale dell'impresa. Le imprese che sono gia' iscritte nel registro delle imprese comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico.»

4. In caso di mancata comunicazione del domicilio digitale di cui al comma 5 si applica l'articolo 16 comma 6-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 21

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 31 ottobre 2025

MATTARELLA

*Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri*

*Calderone, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali*

*Musumeci, Ministro per la
protezione civile e le politiche
del mare*

Schillaci, Ministro della salute

*Lollobrigida, Ministro
dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste*

*Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze*

Nordio, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Nordio